La gestione degli impianti sportivi: quale futuro?

Anci Lombardia 26 novembre 2020

studio legale Bolognini
www.studiobolognini.com

Equilibrio Economico-Finanziario delle Concessioni

Qualità del servizio

<<perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare>>
(vecchio Codice)

Riequilibrio economico-finanziario

"Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. (…) In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto"
(art. 165, c. 6, d.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.)

Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) conv. con legge n. 77 del 2020
Art. 216, c. 2

"**In ragione della sospensione delle attività sportive**, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, **e del regime di ripresa graduale delle attività medesime** disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali **le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriore tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati**. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata **anche in ragione della necessità di far fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi**. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. **In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto**".

Riequilibrio economico-finanziario secondo l'ANAC (Linee Guida n. 9)

"3.2 **La revisione del PEF** di cui agli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del codice dei contratti pubblici **non può essere parziale e deve riguardare tutti gli scostamenti dai valori indicati dell'equilibrio economico e finanziario**. Gli eventuali scostamenti rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono riequilibrati con oneri e/o compensazioni a carico della stessa"

Modalità operative per il riequilibrio economico-finanziario

art. 34 ("Riequilibrio economico-finanziario") dello schema di contratto di PPP pubblicato dal MEF, in data 21.9.2018,
nell'ambito della "GUIDA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA REDAZIONE DI UN CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

"3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e **producendo la seguente documentazione dimostrativa**:

a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;

b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;

c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, **le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.**

4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il **ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione**. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario"

Soluzioni pratiche di approccio:

- Opportunità di distinguere le fasi nelle quali si è sviluppata e si sta sviluppando la crisi producendo il disequilibrio economico-finanziario;
- Opportunità di attivare un monitoraggio [Linee Guida Anac n. 9: «4.4 Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere che il contratto di PPP… disciplini almeno i seguenti aspetti:…e) il flusso informativo relativo all'andamento della gestione dei lavori e dei servizi e dei dati utilizzati per la definizione dell'equilibrio economico-finanziario che l'operatore economico deve garantire all'amministrazione per l'esercizio del monitoraggio sui rischi ai sensi del successivo paragrafo 7, le relative modalità di trasmissione, nonché le penali da applicare in caso di inadempimento di tale obbligo»]
- Opportunità di sottoscrivere clausole di profit sharing [Linee Guida Anac n. 9: «2.7… è opportuna la previsione di idonee clausole contrattuali volte a scongiurare ipotesi di extra-redditività prevedendo rimedi quali una variazione della durata del contratto nel caso in cui sia dimostrato che l'operatore economico abbia conseguito più velocemente l'obiettivo del recupero degli investimenti e dei costi sostenuti, oppure la previsione di meccanismi di profit sharing che consentano la condivisione degli extra-profitti con l'amministrazione o con gli utenti destinatari del servizio, in caso di opere calde»]

Grazie per l’attenzione

avv. Lorenzo Bolognini

info@studiobolognini.com